



REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE DEI CONTI

SEZIONE GIURISDIZIONALE PER LA REGIONE VENETO

composta dai Magistrati:

Marta **TONOLO** Presidente

Daniela **ALBERGHINI** Consigliere

Elisa **BORELLI** Primo Referendario relatore

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel giudizio di responsabilità, iscritto al n. **31989** del registro di Segreteria,
instaurato a istanza della Procura Regionale della Corte dei conti per la
Regione Veneto nei confronti di:

Antonio RIZZATO (c.f.: RZZ NTN 64H03 G224F), nato a Padova il
03/06/1964 e residente a Chioggia, in Borgo San Giovanni, n. 553/A,
rappresentato e difeso dall'avv. Maria Monica Bassan (c.f.: BSS MRA
67B42 F382C; pec: maria.bassan@ordineavvocatipadova.it) del foro di
Padova, con domicilio eletto presso lo studio del legale in Padova, via
Niccolò Tommaseo n. 8/F;

VISTI gli atti del giudizio e, in particolare, l'atto di citazione e la comparsa
di costituzione depositata dal convenuto, contenente l'istanza di ammissione
al rito abbreviato ai sensi dell'art. 130 c.g.c.;

	VISTO il decreto presidenziale n. 21/2024 con il quale il sig. Antonio	
	Rizzato è stato ammesso alla definizione del giudizio con rito abbreviato;	
	UDITI , nella camera di consiglio del giorno 16 ottobre 2024, con	
	l'assistenza del segretario dott.ssa Chiara Grella, l'avv. Maria Monica	
	Bassan per il convenuto e il rappresentante del Pubblico Ministero, in	
	persona del Vice Procuratore Regionale Francesca Dimita, i quali hanno	
	concluso come da verbale;	
	Premesso in	
	FATTO	
	1. Con atto di citazione ritualmente depositato e notificato, la Procura	
	regionale conveniva in giudizio dinanzi a questa Sezione giurisdizionale i	
	sigg. BERGAMO Chiara, OSETTA Fabio, NARDIN Nicola, CARLIN	
	Maurizio, PENZO Gian Luigi, RIZZATO Antonio, FAVARETTO	
	Marino e MASTROIANNI Marco per ivi sentirli condannare al pagamento	
	della somma complessiva di euro 81.599,94 in favore del Comune di	
	Venezia, oltre a rivalutazione monetaria secondo gli indici ISTAT, interessi	
	legali e spese di giudizio.	
	Il requirente rappresentava che erano pervenute alcune segnalazioni (del 12,	
	30 ottobre e 15 novembre 2021) circa lo svolgimento - da parte dei sigg.	
	Chiara Bergamo e Fabio Osetta, dipendenti in servizio presso il Comune di	
	Venezia e titolari di un contratto di lavoro a tempo pieno e indeterminato, -	
	di incarichi presso l'IPAB, reiterati negli anni e in assenza dei presupposti di	
	occasionalità e saltuarietà richiesti dalla normativa in materia di	
	incompatibilità e cumulo di impieghi, autorizzati dal Comune di Venezia,	
	con provvedimento espresso o in forza dell'operatività dell'istituto del	
	2	

	silenzio-accoglimento di cui all'art 53, comma 10, d.lgs. n. 165/2001.	
	La Procura contestava, quindi:	
	- ai dipendenti comunali percettori dei compensi (dott.ssa Bergamo e del sig.	
	Osetta), la violazione dell'obbligo di riversamento dei compensi previsto	
	dall'art. 53, commi 7 e 7-bis, d.lgs. n. 165/2001, atteso che l'ordinarietà e la	
	professionalità delle attività svolte che non ne consentivano la collocazione	
	né tra quelle autorizzabili né tra quelle consentite ex art. 53, comma 6, d.lgs.	
	165/2001. In particolare, con riferimento alle prestazioni rese dalla dott.ssa	
	Bergamo, la Procura individuava un ulteriore profilo di illegittimità,	
	consistente nel superamento, per gli anni 2018, 2020 e 2021, del valore	
	massimo del compenso, fissato dall'art. 5, comma 4, del regolamento	
	comunale nel 40% del trattamento economico annuo al lordo degli oneri	
	previdenziali e fiscali;	
	- ai Direttori degli Uffici del Comune di Venezia, dott. Nicola Nardin (per	
	gli incarichi alla dott.ssa Bergamo) e dott.ri Maurizio Carlin e Marco	
	Mastroianni (per gli incarichi al sig. Osetta), l'aver rilasciato autorizzazioni	
	e/o l'aver omesso di assumere provvedimenti espressi, con formazione del	
	silenzio-accoglimento, in ordine all'espletamento illegittimo degli incarichi	
	dei dipendenti Bergamo e Osetta, nonostante i pareri negativi del dirigente	
	del settore risorse umane del Comune. Ai suddetti convenuti veniva imputata	
	una condotta a titolo di dolo eventuale, in quanto avrebbero agito nella	
	consapevolezza e nella volontà dell'azione/omissione contra legem,	
	accettando il rischio di verifica dell'evento dannoso per	
	l'amministrazione comunale;	
	- ai Segretari-Direttori dell'IPAB, dott.ri Gian Luigi Penzo (per gli anni	

	2018-2019), dott. Antonio Rizzato (per il 2020) e dott. Marino Favaretto (per	
	il 2021), di aver, in concorso doloso con gli altri convenuti, nella forma del	
	dolo eventuale, chiesto l'autorizzazione agli incarichi per i sigg. Bergamo e	
	Osetta, firmato i contratti e sottoscritto i mandati di pagamento in palese	
	violazione degli artt. 7, commi 5-bis e 6, e dell'art. 36 del d.lgs. n. 165/2001,	
	nonché delle disposizioni del regolamento dell'IPAB sul conferimento di	
	incarichi a professionisti esterni (artt. 1, 5 e 6).	
	La Procura riteneva che la responsabilità dovesse essere ascritta ai convenuti	
	per il danno da mancata entrata al Comune di Venezia, corrispondente ai	
	compensi percepiti al lordo degli oneri fiscali e previdenziali in relazione	
	agli incarichi svolti presso l'IPAB negli anni dal 2018 a 2021, quanto alla	
	sig.ra Bergamo, e negli anni dal 2018 al 2019, quanto al sig. Osetta.	
	L'inquirente determinava il pregiudizio causato all'erario in:	
	1) € 62.049,96 per gli incarichi affidati alla sig.ra Bergamo dal 2018 al 2021	
	(€ 13.050,00 + € 12.999,96 + € 18.000,00 + € 18.000,00);	
	2) € 19.549,98 per gli incarichi affidati al sig. Osetta nel 2018 e nel 2019 (€	
	13.050,00 + € 6.499,98).	
	Per la posta di danno di interesse (punto 1 - incarichi Bergamo) contestava:	
	- in via principale, la sussistenza di una responsabilità solidale, a titolo di	
	dolo, a Chiara Bergamo e a Nicola Nardin per l'intero; a Gian Luigi Penzo	
	limitatamente alle annualità 2018 per € 13.050,00 e 2019 per € 12.999,96; ad	
	Antonio Rizzato limitatamente alle annualità 2020 per € 18.000,00 e 2021	
	per € 18.000,00; a Marino Favaretto limitatamente all'annualità 2021 per €	
	18.000,00;	
	- in via subordinata, a titolo di colpa grave, vertendosi in ipotesi di illecito	
	4	

	arricchimento della dipendente comunale, la responsabilità principale di	
	Chiara Bergamo per l'intero e la responsabilità sussidiaria di Nicola Nardin	
	e Gian Luigi Penzo per le annualità 2018 (€ 13.050,00) e 2019 (€ 12.999,96)	
	limitatamente alla quota del 20% ciascuno; di Nicola Nardin e Antonio	
	Rizzato per l'annualità 2020 (€ 18.000,00) limitatamente alla quota del 20%	
	ciascuno, e di Nicola Nardin e Marino Favaretto per l'annualità 2021 (€	
	18.000,00) limitatamente alla quota del 20% ciascuno.	
	2. In data 23 maggio 2024, si costituiva in giudizio il sig. Antonio Rizzato, il	
	quale chiedeva, <i>in primis</i> , previa acquisizione del parere favorevole della	
	Procura attrice, la definizione del giudizio con rito abbreviato, ai sensi	
	dell'art. 130 c.g.c., mediante il pagamento dell'importo di € 1.800,00, pari al	
	50% della pretesa risarcitoria azionata nei suoi confronti (€ 3.600,00),	
	secondo la ripartizione della stessa Procura in relazione all'ipotesi, avanzata	
	in via subordinata, di responsabilità per colpa grave, che poneva, per gli	
	incarichi affidati alla dott.ssa Bergamo, una quota di danno del 60% dei	
	compensi percepiti per ciascuno degli anni 2018 (€ 13.050,00), 2019 (€	
	12.999,96), 2020 (€ 18.000,00) e 2021 (€ 18.000,00) a carico della dott.ssa	
	Bergamo e una restante quota del 40% a carico, per il 20% ciascuno, del	
	dott. Nardin e del dott. Penzo per il 2018 e il 2019, del dott. Nardin e del	
	dott. Rizzato per il 2020 e del dott. Nardin e del dott. Favaretto per il 2021.	
	Nel merito, rilevata l'erroneità del richiamo effettuato dalla Procura, nella	
	ripartizione del danno contestato ai convenuti in relazione all'ipotesi di	
	responsabilità dolosa, a due annualità (anni 2020 e 2021), anziché ad una	
	soltanto (2021), la difesa contestava la violazione dell'art. 53 del d.lgs. n.	
	165/2001, sostenendo che, per le modalità di svolgimento delle prestazioni e	
	5	

	per l'esiguità del compenso, non si fosse determinato il rischio di prevalenza	
	dell'incarico sull'attività svolta come dipendente.	
	Negava, in ogni caso, la responsabilità del convenuto sia a titolo di dolo che	
	di colpa grave, ritenendo che il dott. Rizzato, per la breve durata del suo	
	incarico come Direttore Generale dell'IPAB (meno di 8 mesi), non avesse	
	potuto avere conoscenza di quanto contestato dalla Procura regionale e, in	
	particolare, delle valutazioni negative rilasciate dal Settore Risorse Umane	
	del Comune.	
	Anche in merito al presunto accordo intervenuto con la dott.ssa Bergamo	
	sull'entità dei compensi percepiti, eccepiva l'erroneità delle deduzioni del	
	P.M., affermando che la comunicazione effettuata dal dott. Rizzato al	
	Comune dell'importo di euro 16.000,00 non escludesse di forfetizzare le	
	spese, conseguendo un importo complessivo di euro 18.000,00.	
	In relazione alla quantificazione del danno, eccepiva la mancanza di prova	
	del pregiudizio subito dal Comune di Venezia, posto che non era stata	
	dimostrata una riduzione dell'attività svolta dalla dott.ssa Bergamo presso	
	l'Amministrazione di appartenenza.	
	3. Alla pubblica udienza del 13 giugno 2024, tenutasi all'esito della camera	
	di consiglio sull'istanza di applicazione del rito abbreviato in cui le parti	
	hanno confermato rispettivamente l'istanza e il parere favorevole, il	
	Procuratore, su richiesta del Presidente, precisava, in contraddittorio tra tutte	
	le parti, la propria domanda per consentire – impregiudicata la definizione	
	dell'istanza di rito abbreviato - una ragionata valutazione circa la “ <i>congruità</i>	
	<i>della somma proposta, in ragione della gravità della condotta tenuta dal</i>	
	<i>convenuto e dell'entità del danno</i> ” (art. 130, co. 6, c.g.c.). Il requirente	
	6	

	specificava che non era ravvisabile un doloso arricchimento né per coloro	
	che avevano autorizzato gli incarichi o non avevano riversato i compensi	
	erogati, né per i percettori degli stessi, in quanto, nei loro confronti, non era	
	stata raggiunta la prova certa della volontà di un indebito arricchimento; le	
	parti convenute insistevano nelle conclusioni contenute nelle proprie	
	memorie difensive.	
	4. Con decreto presidenziale n. 21/2024, la Sezione, ritenuta ammissibile e	
	accolta la richiesta di rito abbreviato formulata dal sig. Rizzato,	
	rideterminava la somma complessivamente dovuta dallo stesso in € 2.326,87,	
	in ragione dello specifico apporto del richiedente alla produzione del danno e	
	tenuto conto del concorso causale di altri soggetti. Stabiliva al 13 settembre	
	2024 il termine per il versamento della somma in favore del Comune di	
	Venezia, con onere di tempestivo deposito della documentazione in originale	
	o in copia conforme all'originale, attestante l'avvenuto pagamento e	
	l'avvenuta riscossione da parte dell'Amministrazione danneggiata, presso la	
	Segreteria di questa Sezione giurisdizionale, prima dell'udienza per la	
	definizione, con rito abbreviato, del presente giudizio fissata per il giorno 16	
	ottobre 2024.	
	5. All'odierna udienza camerale, la difesa del convenuto ha fatto presente	
	che, come da documentazione trasmessa alla Segreteria di questa Corte, il	
	proprio assistito ha provveduto al pagamento della somma nella misura e	
	secondo le modalità stabilite nel citato decreto n. 21/2024. Ha concluso,	
	pertanto, chiedendo che il giudizio fosse dichiarato estinto.	
	Il rappresentante della Procura ha rappresentato il proprio consenso per la	
	definizione della causa ai sensi dell'art. 130 c.g.c., non opponendosi alla	
	7	

	compensazione delle spese.	
	Considerato in	
	DIRITTO	
	6. Il giudizio di responsabilità n. 31989 – da definirsi con rito abbreviato	
	secondo la richiesta formulata dal sig. Antonio RIZZATO – dev’essere	
	dichiarato estinto.	
	Va, al riguardo, rammentato che questa Sezione, con decreto n. 21/2024,	
	aveva ritenuto ammissibile la richiesta di rito abbreviato presentata dal	
	convenuto, ritenendo non sufficientemente provato, in capo allo stesso, un	
	doloso arricchimento e rideterminando la somma dovuta dall’istante - ai fini	
	della definizione del giudizio - in ragione del suo apporto causale. Venivano	
	valutati, infatti, il ruolo e il concorso temporalmente limitato del richiedente	
	alla produzione del danno, contestato in solido con altri soggetti, secondo	
	una ripartizione, tra tutti i convenuti (anch’essi istanti il rito abbreviato), in	
	ragione delle diverse posizioni assunte nella vicenda, della somma massima	
	prevista dall’art. 130, comma 1, c.g.c. (50% della pretesa risarcitoria	
	azionata in giudizio).	
	Ebbene, la difesa del convenuto ha depositato prova documentale del	
	pagamento effettuato dal suo assistito a favore del Comune di Venezia, in	
	conformità alle disposizioni impartite con il citato decreto n. 21 di questa	
	Sezione.	
	Più in dettaglio, in data 24 settembre 2024, sono state trasmesse alla Sezione	
	copia del bonifico effettuato dal convenuto in data 25 luglio 2024, nonché	
	attestazione dell’incasso in tesoreria, rilasciata dalla Area Economia e	
	Finanza, Settore Contabilità dell’Entrata, Adempimenti Fiscali e Recupero	
	8	

	Crediti della Città di Venezia n. c_I736 PG/2024/0428425 del 3 settembre	
	2024, da cui risulta che il sig. Antonio Rizzato ha versato la somma di €	
	2.326,87 a favore dell'Amministrazione, quale <i>“Esecuzione decreto n.</i>	
	<i>21/2024, accertamento n. 4530/2024”</i> .	
	A fronte di ciò, il Collegio, verificato il suddetto integrale e tempestivo	
	pagamento della somma ritenuta congrua, ritiene di dichiarare l'estinzione	
	del giudizio ai sensi dell'art. 130, comma 8, c.g.c., in linea con	
	l'orientamento già assunto dalla Sezione in casi analoghi di pagamento della	
	somma determinata nel decreto (sentt. n. 5/2024, n. 81/2018 e n. 110/2017).	
	Rileva che la formula dell'estinzione è stata, peraltro, già utilizzata dalle	
	Sezioni d'appello per altre similari fattispecie di definizione agevolata del	
	giudizio previste dall'art. 1, commi 231, 232 e 233, della legge 23 dicembre	
	2005 n. 266, cui il Legislatore fa conseguire, come per quella in esame, la	
	preclusione alla prosecuzione del giudizio con rito ordinario e la non	
	impugnabilità della sentenza stessa (cfr., <i>ex multis</i> , Sez. I app., sentt. n.	
	175/2017 e n. 120/2012).	
	7. Quanto alle spese, il Collegio ritiene che l'art. 130 c.g.c. imponga al	
	Giudicante di provvedere sulle spese (art. 130, co. 8, c.g.c.), non essendo	
	consentito, a differenza dei casi di estinzione del giudizio di cui all'art. 111,	
	c.g.c., che <i>“le spese del giudizio estinto rest(i)no a carico delle parti che lo</i>	
	<i>hanno sostenuto”</i> ovvero che <i>“la declaratoria di estinzione del processo non</i>	
	<i>d(ia) luogo a pronuncia sulle spese”</i> come previsto nel caso di rinuncia agli	
	atti del processo (art. 110, c.g.c.).	
	Nel caso di specie, dunque, non ravvisandosi una ipotesi di cessazione della	
	materia del contendere (in quanto la definizione alternativa del giudizio	
	9	

	mediante rito abbreviato non può dirsi integralmente satisfattiva delle iniziali	
	pretese attoree), debbono essere comunque valorizzate, ai fini del	
	regolamento delle spese di giudizio, alcune circostanze concernenti i tempi e	
	le modalità con cui è stata proposta l’istanza di rito abbreviato, i fatti e le	
	motivazioni che hanno condotto alla definizione alternativa del giudizio, la	
	congruità della somma offerta, la gravità della condotta del convenuto e	
	l’entità del danno, nonché il comportamento, anche processuale, tenuto dal	
	convenuto in seguito alla determinazione della somma da versare.	
	La concreta valutazione di tali elementi induce la Sezione a disporre – come	
	tra l’altro richiesto dalle parti - la compensazione integrale delle spese di	
	giudizio, posto che la condotta del sig. Rizzato ha consentito di pervenire,	
	entro il termine fissato dalla Sezione con il decreto n. 21/2024, al tempestivo	
	e completo versamento delle somme in favore dell’amministrazione	
	danneggiata, cosicché la stessa non è stata costretta ad affrontare le più	
	lunghe e aleatorie procedure esecutive, evitando ulteriori oneri economici	
	che caratterizzano l’attività di recupero del credito erariale risarcitorio.	
	Risulta, quindi, realizzato lo scopo della norma volta, tra l’altro, a “ <i>garantire</i>	
	<i>l’incameramento certo ed immediato di somme risarcitorie all’erario</i> ” (art.	
	130, co. 1, c.g.c.) (cfr., questa Sezione, sentt. n. 138/2023, n. 110/2017, n.	
	218/2016).	
	P.Q.M.	
	LA CORTE DEI CONTI	
	SEZIONE GIURISDIZIONALE REGIONALE PER IL VENETO	
	definitivamente pronunciando, ai sensi dell’art. 130 del c.g.c.:	
	1- DICHIARA estinto il giudizio di responsabilità amministrativa, iscritto al	
	10	

